

CASO 47 - Discusso nel GdL SGA del 06/07/2012

Attribuzione settori EA

Il quesito riguarda aziende che producono carta, mobili o pannelli di legno a partire da materiale di recupero (rifiuti quali carta da macero, trucioli o legno attraverso ditte esterne autorizzate al trasporto di rifiuti). Tali organizzazioni hanno una loro autorizzazione per la messa in riserva ed il recupero di rifiuti non pericolosi.

Alcune di queste aziende hanno anche una centrale di generazione o cogenerazione di energia elettrica e/o di calore destinato al riscaldamento o a scopo produttivo.

Nei certificati SGA, il campo di applicazione riporterà la dicitura "Produzione di carta / pannelli / mobili" e tra i processi presenti nel sito, esplicherà quelli di frantumazione, cippatura, spappolamento, preparazione impasti, pressatura, ecc, e poi quelli di messa in riserva e recupero rifiuti e quelli di produzione di energia elettrica e/o termica.

In questi casi sul certificato verrà riportato il settore EA specifico dell'attività dell'azienda (6 o 7 o 23e).

Si chiede se, a fianco del settore principale, dovranno essere riportati anche tutti i settori EA secondari, quali il EA24 per il recupero rifiuti ed il EA25 per la produzione di energia elettrica o termica.

Il quesito è significativo perché riguarda anche la competenza del Gruppo di Audit.

RISPOSTA CASO 47

La corretta identificazione dei settori EA applicabili all'organizzazione è importante soprattutto per determinare la competenza del GVI e l'effettivo possesso dell'accREDITAMENTO da parte dell'OdC per il certificato in questione.

Il quesito solleva comunque tre aspetti che possono essere esaminati distintamente.

Per quanto riguarda la descrizione nello scopo del certificato delle attività e dei processi, questi devono essere riportati secondo i criteri stabiliti dal §7 del RT-09 (devono essere riportate "le tipologie di attività (processi) sotto il controllo dell'organizzazione incluse nel campo di applicazione del SGA certificato; il grado di dettaglio ragionevole potrà essere stabilito in funzione della complessità produttiva dell'organizzazione, ma dovrà sempre fornire l'idea dei possibili impatti ambientali collegati").

Ripartire nel certificato dettagli descrittivi dei processi quali "recupero rifiuti" o "autoproduzione di energia elettrica tramite cogenerazione a gas metano" è corretto.

Il secondo aspetto è la competenza del GVI. Questa va gestita ricordando che il GVI deve includere le competenze per (tutte) le attività oggetto di verifica. Questo principio deve essere declinato dagli OdC tenendo in considerazione la rilevanza delle diverse attività e dei processi in questione rispetto ai processi principali dell'organizzazione.

Il settore EA24 (recupero rifiuti) è particolarmente critico per l'esistenza di legislazione specifica e sanzioni specifiche, anche penali, e per la sua rilevanza verso terzi (vengono sempre recuperati rifiuti prodotti da terzi grazie ad autorizzazioni rilasciate da autorità pubbliche). Per le VI in aziende in cui siano presenti attività di recupero rifiuti, il GVI deve includere auditor qualificati nel settore EA24 o, perlomeno, ove le attività di recupero non siano particolarmente complesse o significative, auditor dotati di competenze adeguate nel settore. Il GVI inoltre dovrà essere fornito di adeguati strumenti di lavoro (liste di controllo, linee guida, ecc.).

Per quanto riguarda il caso della produzione di energia, si ritiene opportuno lasciare alla responsabilità dell'OdC la scelta sul livello di competenza da garantire all'interno del GVI e sui criteri di scelta. Ove la produzione di energia sia un processo particolarmente rilevante e impattante e oggetto di autorizzazione specifica o requisiti specifici (es.: potenza maggiore di 20 MW) o di accordi con amministrazioni pubbliche o gestori di servizi di pubblico interesse (es.: acquisizione di certificati bianchi o cessione di energia alla rete), si raccomanda agli OdC di inserire auditor qualificati nel settore EA25 o comunque dotati di adeguate competenze nel settore.

Il terzo aspetto sollevato dal quesito riguarda l'eventuale inserimento sul certificato dei settori EA secondari. A questo proposito si ritiene non appropriato riportare sul certificato settori propri di attività che sono parti integranti e imprescindibili del processo principale; non sembra infatti opportuno inserire il codice EA39 in una cartiera per la presenza di un impianto di depurazione conto proprio o il EA17 in una azienda alimentare per la presenza dell'officina di manutenzione meccanica. Si ritiene opportuno che il settore EA secondario sia indicato sul certificato qualora l'attività sia svolta conto terzi.

Si ritiene necessario che il settore EA secondario sia indicato sul certificato quando il possesso di una certificazione accreditata sia condizione necessaria all'organizzazione per acquisire finanziamenti o altre condizioni particolari nell'ambito di accordi con la Pubblica Amministrazione (es.: riduzione di garanzie finanziarie, estensione della durata di una autorizzazione, ecc.); ciò allo scopo di prevenire messaggi equivoci quando l'OdC non sia in possesso dell'accreditamento per tutti i settori EA, principale e secondari, pertinenti l'organizzazione.

Si ricorda infine di applicare correttamente quanto indicato in proposito dal RG-01.

Si conferma che i GVI devono essere competenti su tutti i settori, principale e secondari, indicati nel certificato.

In ogni caso, la decisione di includere o non includere auditor qualificati nei settori secondari e/o di indicare o meno sul certificato i settori EA secondari deve essere giustificata in modo documentato e assunta da personale competente.